



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Del Commvn Tesoro.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742

Che colui, il cui Padre, e Madre occupano beni dell'Ordine
suo, o quel nostro, in quello non sia riceuuto.

I L M E D E S I M O C A R D I N A L E
G R A N M A E S T R O.

Per consuetudine consonante alla ragione, è stato deter-
minato, che colui, ch' à qualche graue debito è obligato,
non sia ammesso nell'Ordine nostro. E però statuimo, e di-
chiaramo, che nessuno, i Padri delquale, o vero egli stesso
occupa Terre, possessioni, giurisdictioni, o qual si voglia altro
bene del suddetto Ordine nostro, in quello non sia riceuuto;
se prima non hauerà fatta la debita restituzione: Comman-
dando, che i Commissarij deputati a fare le proue della no-
bilità, diligentemente si informino sopra di questo; e sopra
ciò debbano esaminare Testimonij.

D E L C O M M V N T E S O R O.

Del modo di pagare i debiti de' Fratelli Defonti.

F R . V G O D E L O V B E N X V E R D A L A
C A R D I N A L E G R A N M A E S T R O.

Per lenare le differenze, che saranno nate tra' Creditori
de' Fratelli Defonti, statuimo, che pagati prima i debiti
del Tesoro, di qual si voglia sorte, etiandio per obligatione
d'ipoteca, cioè di pegno, o per qual si voglia altro conto, e
lo stipendio de' Seruitori, si faccia il pagamento frà gli altri
Creditori, non come fin' adesso s'è vsato di fare; ma secondo
la legge, o sia ragion commune, ne' beni de' Morti, siano an-
teposti gli anteriori, a' posteriori.

Come si debbe fare l'Indentario de gli Spogli.

I L M E D E S I M O C A R D I N A L E
G R A N M A E S T R O.

Determiniamo, ch' ogni volta, che'l Riceuitore, o'l Pro-
curatore del Commun Tesoro, o chi da loro a questo
effetto

Così nello sta-
tuto 40 del co-
mun Tesoro.

effetto farà deputato, andrà à raccogliere, e riceuere i diritti del Mortorio, e dello Spoglio, non vada solo; mà dopo, che le casse, e le porte si saranno serrate, e suggellate; per publico Bando, o grida, faccia intendere, & assegni il luogo, il giorno, e l' hora, che si douerà fare l' Inuentario; accioche i Creditori, che vi pretendono interesse, possino efferui presenti; e nell' istesso giorno, & hora c' hauera assegnata, pigli seco due Huomini da bene in luogo de' Creditori, e di coloro, che vi pretendono interesse, & vn Notaro publico, in presenza de' quali apra le casse, e le porte, visiti, e faccia notare per publico Inuentario riceuuto, in presenza di due, o tre Testimonij, tutti i beni, masseritie, agriculture, e frutti, che trouará, insieme con la qualità, e numero, peso, e mesura loro, secondo il commun giudicio, e stima di coloro, che saranno presenti; rimanendo lo Statuto quarantesimo di questo medesimo Titolo, in quanto all' altre cose, nel suo vigore: Commandando, e volendo, che'l medesimo sia osservato in Conuento da' Venerandi Procuratori, e dallo Scriuano del detto Commun Tesoro.

*Che gli spogli da qui innanzi si vendino in beneficio
del Commun Tesoro.*

IL MEDESIMO CARDINALE
GRAN MAESTRO.

O Rdiniamo, che lo Spoglio de' Priori, del Castellano d' Emposta, de' Bagliui, de' Commendatori, e de' gli altri Fratelli nostri, che muoiono in Conuento, (eccetto lo Spoglio del Maestro) sia distribuito, non come fin qui si è usato; ma sia venduto all' incanto, il più tosto, che si potrà, e sia dato al più offerente, in beneficio del Commun Tesoro: Riuocando, & annullando gli Statuti, che parlano del giocale, che si piglia del Gran Commendatore de' gli Spogli, che si debbono stimare, e di coloro, che debbono interuenire ne gli Spogli sudetti; & ancora i diritti del Conservatore Conuentuale, del Mastro Scudiero, e dello Scriuano del Teso-

Tesoro : Però il diritto del Trentennario dell'Assemblea de Cappellani, sia sodisfatto dal detto Tesoro.



DEL CAPITOLO.

Che i rescritti, e gracie ottenute dal Capitolo Generale, e sponnendo il falso, o tacendo il vero, siano di nessun valore.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA

CARDINALE GRAN MAESTRO.

ANCORCHE'l Capitolo Generale sia l'ultimo, e soppremo Tribunale dell'Ordine nostro, nondimeno essendo dalle leggi determinato, che coloro, che malitiosamente espongono il falso, o tacciono il vero, siano priui affatto delle cose impetratae; Statuimo, che i rescritti, e gracie ottenute dal nostro Capitolo Generale per subrettione, od obrettione, cioè esprimendo il falso, e tacendo il vero, ch'apporti vitio, e difetto secondo la legge, non siano d'alcuna forza, e vigore: Dichiando, che'l Maestro, & il Consiglio conoschino, e giudichino sopra tale subrettione, & obrettione.



DEL MAESTRO.

Che'l Maestro possa dar licenza a' Fratelli di disponere de' Beni Patrimoniali.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA

CARDINALE GRAN MAESTRO.

AGGIUNGENDO allo Statuto vndecimo, ordiniamo, che'l Maestro possa ancora dar licenza, & autorità a' Fratelli del-